

Statuto

Adottato dal consiglio di fondazione il 12 dicembre 2019, approvato dall'autorità di vigilanza il 4 maggio 2020

Indice

Art. 1	Denominazione sociale, natura giuridica, durata e sede	Art. 7	Consiglio di fondazione
Art. 2	Stato giuridico	Art. 8	Assemblea dei delegati
Art. 3	Scopo	Art. 9	Perito accreditato
Art. 4	Patrimonio	Art. 10	Organo di revisione
Art. 5	Adesione	Art. 11	Conti
Art. 6	Organi	Art. 12	Scioglimento
		Art. 13	Modifica dello statuto

Art. 1 Denominazione sociale, natura giuridica, durata e sede

1. Il Groupe Mutuel Previdenza-GMP è costituito nella forma di fondazione ai sensi degli articoli 80 e successivi del Codice civile svizzero (CC) e degli articoli 48 capoverso 2 e 49 capoverso 2 della legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). La sua durata è illimitata.
2. Il suo nome nelle tre lingue ufficiali è:
 - Groupe Mutuel Prévoyance-GMP,
 - Groupe Mutuel Vorsorge-GMP,
 - Groupe Mutuel Previdenza-GMP.
3. La sede si trova a Sion.

Art. 2 Stato giuridico

1. La fondazione è soggetta alla legislazione sull'assicurazione della previdenza professionale. È un istituto di previdenza ai sensi degli articoli 48 e successivi della legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
2. È soggetta all'autorità di vigilanza competente.

Art. 3 Scopo

1. Lo scopo della fondazione è di:
 - a. mettersi, quale istituto di previdenza, a disposizione dei datori di lavoro e degli indipendenti (qui di seguito denominati «affiliati» o «datori di lavoro»);
 - b. proporre ai lavoratori dipendenti e agli indipendenti che assicura (qui di seguito denominati «assicurati» o «lavoratori») prestazioni di vecchiaia, d'invalidità e di decesso;
 - c. investire i capitali risparmiati conformemente alle prescrizioni vigenti in materia.
2. La fondazione si occupa della previdenza nell'ambito della LPP e delle sue disposizioni d'applicazione, come pure della previdenza sovraobbligatoria che va oltre le prestazioni minime fissate per legge.

Art. 4 Patrimonio

Il patrimonio della fondazione è costituito da:

1. Un capitale di dotazione di CHF 40'000.- attribuito dai fondatori.
2. Tutti i proventi derivanti in particolare dalla sua attività:
 - i contributi regolamentari dei datori di lavoro e degli assicurati;
 - le prestazioni di libero passaggio trasferite in favore degli assicurati nella fondazione;
 - le prestazioni di riassicurazione;
 - i rendimenti del patrimonio della fondazione;
 - le donazioni e i lasciti;
 - gli altri eventuali proventi.

Nei limiti del suo scopo e delle prescrizioni legali, la fondazione può utilizzare il patrimonio della fondazione come desidera. Risponde da sola dei suoi capitali.

Art. 5 Adesione

1. Possono essere ammessi come affiliati alla fondazione, i datori di lavoro e gli indipendenti che soddisfano le condizioni di affiliazione definite dal consiglio di fondazione.
2. L'adesione avviene sulla base di una convenzione scritta.
3. Il consiglio di fondazione emana i regolamenti che definiscono i diritti e gli obblighi degli assicurati, delle aziende e degli aventi diritto. I regolamenti di liquidazione parziale sono approvati dall'autorità di vigilanza. Tutti gli altri regolamenti sono portati all'attenzione dell'autorità di vigilanza. Lo stesso vale per eventuali modifiche dei regolamenti eseguite dal consiglio di fondazione.

Art. 6 Organi

1. Gli organi sono:
 - il consiglio di fondazione;
 - l'assemblea dei delegati;
 - l'organo di revisione.
2. Spetta al consiglio di fondazione nominare qualsiasi altra persona o comitato responsabile della gestione e dell'e-

secuzione dei compiti della Fondazione e rilasciare documenti che specifichino la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento degli organi e dei terzi, nonché la loro remunerazione.

Art. 7 Consiglio di fondazione

1. Il consiglio di fondazione è l'organo supremo della fondazione. Espleta le mansioni non trasmissibili e inalienabili previste nell'articolo 51a LPP.
2. È composto da sei a dieci membri, rieleggibili. È costituito da uno stesso numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Questi sono nominati e revocati dall'assemblea dei delegati.
3. Il consiglio di fondazione si costituisce da sé. Stabilisce il numero dei suoi membri e designa il presidente, il vice-presidente e il segretario. Quest'ultimo può essere scelto al di fuori del consiglio di fondazione. La presidenza è esercitata da uno dei membri del consiglio di fondazione conformemente all'articolo 51 LPP; il consiglio di fondazione può decidere la procedura di attribuzione della presidenza.
4. Il consiglio di fondazione può decidere validamente a maggioranza dei membri presenti. Le decisioni sono prese alla maggioranza semplice dei membri presenti. Una maggioranza di due terzi è richiesta per la modifica dei regolamenti d'organizzazione e d'elezione e dello statuto. Il consiglio di fondazione può altresì prendere decisioni consultando i propri membri tramite circolare, a condizione che più della metà dei membri abbia partecipato al processo decisionale. Le decisioni tramite circolare destinate al registro di commercio richiedono la partecipazione di tutti i membri al processo decisionale.
5. In caso di disdetta del contratto di lavoro di un membro con un affiliato o della convenzione d'affiliazione, il mandato presso il consiglio di fondazione termina immediatamente.
6. Il membro uscente è allora sostituito da un supplente appartenente alla stessa cerchia di rappresentanti. Se non vi sono supplementi, il consiglio di fondazione designa un nuovo membro fino alla fine del mandato del membro uscente.
7. I fondatori hanno il diritto di designare due rappresentanti al di fuori del consiglio di fondazione, autorizzati a partecipare a tutte le sedute e aventi un voto consultivo ciascuno.

Art. 8 Assemblea dei delegati

1. L'assemblea dei delegati è costituita da un rappresentante del datore di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori di ogni affiliato, designati nella commissione amministrativa di quest'ultimo.
2. L'assemblea dei delegati nomina e revoca i membri del consiglio di fondazione. I delegati che rappresentano i datori di lavoro e gli indipendenti affiliati nominano e revocano i rappresentanti dei datori di lavoro. I delegati che rappresentano i lavoratori nominano e revocano i rappresentanti dei lavoratori.
3. L'assemblea dei delegati prende le decisioni a maggioranza semplice dei presenti o dei rappresentati.

Art. 9 Perito accreditato

Il consiglio di fondazione designa un perito di previdenza professionale accreditato dalla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP). Il perito accreditato è indipendente dalla fondazione ai sensi dell'articolo 40 OPP2.

10 Organo di revisione

Il consiglio di fondazione designa un organo di revisione abilitato quale perito revisore ai sensi della legge sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR). L'organo di revisione è indipendente dalla fondazione ai sensi dell'articolo 34 OPP2.

Art. 11 Conti

L'esercizio contabile della fondazione corrisponde all'anno civile. Per ogni esercizio finanziario sono redatti uno stato patrimoniale, un conto d'esercizio e una nota integrativa, conformemente agli standard contabili Swiss GAAP RPC 26.

Art. 12 Scioglimento

1. Lo scioglimento anticipato della Fondazione può essere effettuato solo per i motivi previsti dalla legge (cfr. articolo 86 e successivi CC) e con il consenso dell'autorità di vigilanza, su decisione della maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio di fondazione.
2. In caso di scioglimento della Fondazione, il consiglio di fondazione precede alla sua liquidazione e rimane in carica fino al termine della stessa.
3. La Fondazione adempie i propri obblighi verso i beneficiari. I loro diritti sono definiti in applicazione dei regolamenti in vigore e dei mezzi finanziari disponibili. Se questi ultimi lo consentono, i diritti individuali sono aumentati proporzionalmente.
4. I beni della Fondazione non possono essere utilizzati, per nessun motivo, a scopi diversi dalla previdenza in favore del personale.

Art. 13 Modifica dello statuto

Il consiglio di fondazione ha la facoltà di proporre all'autorità di vigilanza modifiche statutarie decise a maggioranza dei due terzi dei membri, ai sensi degli articoli 85, 86 e 86b CC.

Il presente statuto è stato adottato dal consiglio di fondazione il 12 dicembre 2019.

Groupe Mutuel Previdenza-GMP

Presidente
Karin Perraudin

Vicepresidente
Bruno Pache